



## Chiamata unica scuola primaria e secondaria Sintesi della disciplina delle sanzioni

Articolo 5 del Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg

Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

**La sanzione viene applicata per la mancata accettazione a proposte contrattuali ad orario pieno (24 ore per la primaria e 18 ore per la secondaria) solo per i docenti che risultano essere gli aventi diritto alla proposta medesima.**

<i>Modalità interpello</i>	<i>Rinuncia dell'avente diritto</i>	<i>Sanzione</i>
<b>SMS</b>	Mancato riscontro all'SMS entro le ore 9.00 del giorno successivo all'invio oppure rinuncia formale equivalgono a <b>rifiuto proposta</b>	L'aspirante non può essere interpellato dal Dirigente dell'istituzione scolastica che ha inviato l'SMS, per i successivi incarichi che si rendano disponibili
<b>CHIAMATA UNICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA</b>	Mancata selezione ed invio del posto equivale a <b>rifiuto proposta</b>	L'aspirante non può essere interpellato dal Dirigente dell'istituzione scolastica a cui si riferisce il posto non selezionato, per i successivi incarichi che si rendano disponibili

Come per gli SMS, anche con il sistema Chiamata unica l'istituto della sanzione opera su ogni **disponibilità (o posto) ad orario pieno** per la quale il docente risulti essere in posizione utile per l'assegnazione della proposta contrattuale e non abbia provveduto, in sede di Chiamata unica, ad effettuare alcuna selezione.

Quindi si potrebbero verificare i seguenti casi:

1. nel caso in cui il posto venga assegnato ad un docente che **precede** l'interessato in ordine di graduatoria, non viene applicata alcuna sanzione;
2. nel caso in cui il posto venga assegnato ad un docente che **segue** l'interessato in ordine di graduatoria, viene applicata la sanzione.

La mancata selezione ed invio di una proposta contrattuale su spezzone (minore di 24 ore per la primaria e minore di 18 ore per la secondaria) non è sanzionata.

La **mancata sottoscrizione del contratto di lavoro** e/o la **mancata assunzione in servizio** comportano l'applicazione della sanzione che prevede l'impossibilità di conseguire sia incarichi annuali sia supplenze temporanee per tutte le graduatorie del medesimo insegnamento da tutte le istituzioni scolastiche.